

RELAZIONE DELL'ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, E DELL'ARTICOLO 5,  
PARAGRAFO 5, DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE

**1. PREMESSA**

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che, con cadenza biennale, gli Stati membri pubblichino una relazione che contenga un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indichi il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

L'articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva prevede che nella medesima relazione gli Stati membri descrivano sommariamente, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia di origine, di cui allo stesso articolo 5.

Riguardo agli obiettivi indicativi nazionali, si farà riferimento alla relazione adottata dall'Italia in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (allegato 1).

Per quanto attiene alla garanzia di origine, le disposizioni pertinenti sono quelle dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (con il quale si è recepita la direttiva 2001/77/CE) e relativi provvedimenti attuativi.

**2. ANALISI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATIVI NAZIONALI**

La tabella I riporta le ipotesi di fabbisogno interno lordo di elettricità e gli obiettivi indicativi nazionali individuati nella relazione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE.

	Anno	Fabbisogno lordo di elettricità <sup>1</sup> (TWh)	Produzione interna da fonti rinnovabili (TWh)	Importazioni da fonti rinnovabili (TWh)	Consumo di elettricità da rinnovabili (% del consumo lordo)
Previsioni	2003	317	55	12	21,1
relazione	2004	324	56	12	21,0
Dati	2003	345	48,0	26,5	21,6
consuntivi	2004	349	55,7	34,9 <sup>(*)</sup>	26,0

*Tabella I - Confronto tra ipotesi di fabbisogno interno lordo di elettricità da fonti rinnovabili (contenuti nella relazione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE) e dati di consumo. Fonte: GRIN*

NB: I dati provvisori relativi all'anno 2005 evidenziano una produzione interna da fonti rinnovabili pari a 49,7 TWh. Il calo rispetto al 2004 si spiega con la minore idraulicità, che ha comportato un sensibile calo della produzione idroelettrica, cui ha fatto riscontro un aumento della produzione dalle altre fonti rinnovabili di circa 1 TWh

(\*) Stima: nell'anno 2004 è stata introdotta una diversa modalità per la certificazione di provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità importata, conforme alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE; le importazioni effettuate nel medesimo anno potrebbero essere quindi soggette a diverse modalità di valutazione. Tali valutazioni saranno completate entro maggio 2006, conformemente alle disposizioni che regolano il meccanismo dei certificati verdi.

Per gli anni successivi è possibile una riduzione della quantità di elettricità importata certificata come proveniente da fonti rinnovabili

<sup>1</sup> Si osservi che, mentre in sede di previsione il fabbisogno lordo è stato definito come consumi finali + perdite, in questa relazione si usa la seguente definizione: produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni

Fonte/Tecnologia	1997		2001		2002		2003		2004		2006		2008		2008/12	
	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh
Iidro > 10 MW	13.942	33,47	14.493	38,15	14.529	31,47	14.639	29,48	14.691	33,88	14.500	34,8	15.000	36	15.000	36
Iidro ≤ 10 MW	2.187	8,12	2.233	8,66	2.291	8,05	2.331	7,19	2.364	8,86	2.600	9,62	3.000	11,1	3.000	11,1
Geotermia	559	3,9	573	4,5	707	4,66	707	5,34	681	5,44	700	5,14	800	5,9	800	5,9
Eolico	97	0,12	664	1,18	780	1,4	874	1,46	1131	1,85	1.400	2,8	2.500	5	2.500	5
Solare	6	0,01	7	0,01	6	0,0	7	0,01	7,1	0,01	100	0,11	300	0,3	300	0,3
Biomasse, biogas e rifiuti	272	0,82	740	2,59	892	3,42	1.086	4,49	1.347	5,64	1.300	7,3	3.100	17,8	3.100	17,8
Di cui rifiuti solidi urbani				1,26	378	1,428	446	1,81	511	2,28						
Totale	17.063	46,44	18.710	55,09	19.205	49,00	19.644	47,97	20.222	55,67	20.600	59,77	24.700	76,1	24.700	76,1
	Obiettivi															

Tab. II - Ripartizione della potenza e della produzione elettrica interna per fonte: confronto tra dati di consuntivo (fino al 2004) e obiettivi successivi contenuti nella relazione (All.D. Fonte: GRTN

N.B.: dal 2001, anno di pubblicazione della direttiva 2001/77/CE, il contributo dei rifiuti solidi urbani è evidenziato separatamente

NB: I dati provvisori relativi all'anno 2005 evidenziano una produzione interna da fonti rinnovabili pari a 49,7 TWh. Il calo rispetto al 2004 si spiega con la minore idraulicità, che ha comportato un sensibile calo della produzione idroelettrica, cui ha fatto riscontro un aumento della produzione dalle altre fonti rinnovabili di circa 1 TWh

Per una migliore comprensione dei dati si riporta anche, in tabella II, l'aggiornamento della produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili ripartita per ciascuna fonte, anch'essa contenuta nella relazione allegata.

Si evidenzia che nel 2003 e nel 2004 il grado di raggiungimento dell'obiettivo di consumo di elettricità da rinnovabili (% del consumo lordo), di cui alla tabella I, è in linea con gli obiettivi.

Occorre tuttavia rilevare che:

- a tale risultato concorre significativamente il dato sulle importazioni, più elevato di quello preventivato, frutto, almeno per il 2004, della non ancora piena disponibilità, in quell'anno, dello strumento della garanzia di origine;
- viceversa, la produzione interna di elettricità da fonte rinnovabile è stata significativamente inferiore alle attese per il 2003 e, in misura più attenuata, e anche per il 2004.

L'evoluzione della situazione va ora esaminata alla luce di due aspetti: importazioni, e produzione interna di elettricità tenendo conto dell'effetto dei fattori climatici.

## 2.1 Il problema delle importazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le importazioni da fonti non rinnovabili sono sottoposte all'obbligo della quota minima, al pari delle produzioni interne da fonti non rinnovabili. Per le importazioni effettuate fino a tutto il 2004, gli importatori avevano la possibilità di essere esentati dall'obbligo previa autocertificazione - da presentare alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (poi Gestore del sistema elettrico - GRTN) entro il 31 marzo di ciascun anno e riferita alle importazioni dell'anno precedente - che attestasse la provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità importata. L'autocertificazione doveva essere asseverata dal Gestore della rete estero.

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (entrata in vigore il 15 febbraio 2004), la normativa è stata innovata. Nel caso di importazioni da Stati membri dell'Unione Europea, l'esenzione dall'obbligo della quota minima può essere riconosciuta previa richiesta corredata dalla Garanzia di Origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. Per le importazioni da Paesi non membri dell'Unione Europea, l'esenzione dall'obbligo è concessa solo previo accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio italiani e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che stabilisca modalità per accertare che l'elettricità

importata proviene effettivamente da fonti rinnovabili, analoghe a quelle previste in ambito comunitario.

Ora, dal momento che l'Italia è un paese importatore, sia da Paesi membri che da Paesi non membri dell'Unione, è bene sottolineare che non tutti gli Stati UE hanno ad oggi reso operativo un sistema di Garanzia di Origine e che per quanto riguarda gli altri, nessun accordo è stato stipulato dai Ministeri italiani.

E' dunque prevedibile che, per gli anni successivi al 2004, la quantità di elettricità importata alla quale si potrà riconoscere la provenienza da fonti rinnovabili sarà significativamente inferiore a quella registrata nel 2004.

## 2.2 La produzione interna di elettricità e l'effetto dei fattori climatici

Dal 1997 al 2004 la potenza elettrica alimentata da fonti rinnovabili è aumentata di quasi 3200 MW, dei quali circa 1070 MW da impianti alimentati da fonti rinnovabili convenzionali (idraulica e geotermia) e oltre 2100 MW da nuove fonti rinnovabili (in particolare eolico e biomasse) e rifiuti.

Sotto il profilo dell'incremento di potenza, i risultati conseguiti nel 2004 sono coerenti con gli obiettivi di potenza installata fissati per il 2006 (Tab. II). Per contro, la produzione di elettricità è inferiore alle attese. Concorrono a questo elemento soprattutto fattori climatici, particolarmente rilevanti per la produzione da fonte idraulica.

Nel 2003 la producibilità degli impianti idroelettrici è stata di 2014 kWh/kW per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, e di 3084 kWh/kW per gli impianti di potenza fino a 10 MW.

Nel 2004, i due dati sono stati pari, rispettivamente, a 2306 kWh/kW e 3748 kWh/kW.

Tali dati vanno raffrontati con le producibilità dell'anno tipo impiegate per le previsioni<sup>2</sup>. Qualora nel 2003 e nel 2004 gli impianti idroelettrici avessero operato con tali producibilità, la produzione idroelettrica sarebbe ammontata a 43,7 TWh nel 2003 e 44,0 TWh nel 2004.

Considerazioni della medesima natura possono essere fatte per le altre fonti, sebbene riconducibili a ragioni non solo climatiche.

Da un lato, la producibilità degli impianti geotermici registrata nel 2003 e nel 2004 è stata superiore alle attese, e dunque la produzione effettiva è stata di 5,34 TWh anziché 5,21 TWh nel 2003, e di 5,44 TWh anziché 5,02 TWh nel 2004.

<sup>2</sup> sono stati assunti i seguenti dati di produzione annua media: idroelettrico > 10 MW: 2400 kWh/kW; idroelettrico ≤ 10 MW: 3700 kWh/kW; geotermia: 7350 kWh/kW; eolico: 2000 kWh/kW; fotovoltaico 1100 kWh/kW; biomasse e biogas: 6000 kWh/kW; rifiuti: 5000 kWh/kW. Tali dati sono riferiti all'anno tipo per idroelettrico, geotermia, desunti dalla letteratura per biomasse e rifiuti, eolico e fotovoltaico

Una situazione opposta si registra per gli impianti eolici e alimentati a biomasse, biogas e rifiuti, sebbene sia difficile discernere gli effetti climatici da altri fattori. Per un verso, infatti, la producibilità di tali tipi di impianti, parametrata sull'effettivo periodo di funzionamento, risulta conforme e talora persino superiore a quella dell'anno tipo. Per l'altro, a fronte di un incremento della potenza installata per effetto dei nuovi impianti entrati in esercizio, si è registrata una diminuzione dell'energia specifica prodotta, a causa delle fasi di collaudo e avviamento degli stessi.

La tabella III riporta le produzioni 2003 e 2004 normalizzate rispetto alle producibilità dell'anno tipo.

Si osserva che la produzione normalizzata complessiva ammonta a circa 57 TWh per il 2003 e a circa 59 TWh per il 2004, contro obiettivi pari a 55 TWh e 56 TWh.

Se ne conclude che il livello di raggiungimento degli obiettivi, per ciò che attiene alla produzione interna, è soddisfacente, considerando anche che le produzioni effettive si discostano dalle produzioni attese soprattutto a causa di fattori climatici e, in minore misura, per fatti connessi alle date di effettivo funzionamento a regime degli impianti.

Fonte/Tecnologia	Produzione normalizzata (TWh)	
	2003	2004
Idro > 10 MW	35,13	35,26
Idro ≤ 10 MW	8,62	8,75
Geotermia	5,20	5,00
Eolico	1,75	2,26
Solare	0,01	0,01
Biomasse, biogas e rifiuti	6,07	7,57
Totale	56,78	58,85

*Tabella III – Produzioni che si sarebbero ottenute negli anni 2003 e 2004 con le producibilità specifiche dell'anno tipo.*

### 3. GRADO DI COERENZA TRA LE MISURE ADOTTATE E GLI IMPEGNI NAZIONALI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Come previsto dalla Legge 1 giugno 2002, n.120, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto da parte dell'Italia, il 19 dicembre 2002 il CIPE ha approvato la delibera "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)".

Tale delibera prevede che, per il periodo 2008-2012, la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas serra mediante un incremento della medesima produzione fino a 75 TWh, in sostanza riconfermando, dunque, gli obiettivi in precedenza individuati nel Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili. Tali obiettivi del Libro bianco sono stati, a loro volta, utilizzati per la definizione degli obiettivi indicativi nazionali ai sensi della direttiva 2001/77/CE, di cui all'allegato 1. Pertanto, in termini di obiettivi, sussiste coerenza con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

Resta da esaminare se le misure adottate siano coerenti con il conseguimento degli obiettivi.

Sovviene, in proposito, la tabella II, dalla quale si evince che la situazione di consuntivo conseguito a fine 2004 è molto vicina agli obiettivi fissati per il 2006.

Da ciò si evince che le misure adottate sono state, finora, adeguate rispetto agli obiettivi intermedi prefissati.

Restano naturalmente da introdurre ulteriori misure affinché il previsto trend di crescita della produzione da fonti rinnovabili sia adeguato rispetto agli obiettivi fissati per il 2012.

Sotto questo profilo, sovviene in aiuto quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla cui base il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della quota minima per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012.

#### 4. ESAME DELL'AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA DI GARANZIA DI ORIGINE

L'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile a fonti rinnovabili in impianti ibridi ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il compito di rilasciare la garanzia di origine viene affidato al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa - dal 1° novembre Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa - già chiamato alla gestione del meccanismo dei certificati verdi.

In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Gestore del sistema elettrico - GRTN ha emanato il documento "procedura per il rilascio della garanzia d'origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" (allegato 2), con l'intento di fornire agli operatori una guida tecnica ed operativa per poter richiedere la garanzia.

Il meccanismo si basa sulla preventiva qualificazione dell'impianto come alimentato da fonti rinnovabili e sulla successiva verifica dell'effettività della produzione di energia elettrica, dato che viene poi impiegato per il rilascio della garanzia.

Per l'anno 2004, a seguito di richieste degli operatori, il Gestore del sistema elettrico ha qualificato 25 impianti idroelettrici, per una potenza complessiva di circa 710 MW, a fronte dei quali è stimabile il rilascio di garanzie di origine per circa 2,2 TWh.

Al momento lo strumento, pur sufficientemente affidabile, richiede probabilmente taluni affinamenti qualora gli operatori intendessero utilizzarlo ai fini della valorizzazione sul mercato elettrico della natura "verde" dell'elettricità da rinnovabili. In relazione a questo aspetto, potrebbe essere necessario approfondire il problema del possibile "conteggio multiplo", vale a dire la possibilità che la medesima produzione veda valorizzata la propria natura "verde" più di una volta. Per evitare ciò, è in esame un sistema di annullamento in base al quale il titolare del certificato è costretto a ritirarlo dal mercato non appena venduto, indicando al contempo anche il nominativo dell'acquirente.

Vale la pena ricordare sul tema della certificazione dell'energia elettrica, che il Gestore del sistema elettrico è partner del progetto E-Track (European Tracking System for Electricity), finanziato nell'ambito del programma Energia Intelligente per l'Europa, insieme ad altri gestori di rete, regolatori e operatori. Il progetto ha lo scopo di verificare l'utilizzo di possibili metodologie armonizzate per riconoscere l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili dandone evidenza al cliente finale.

Da rilevare anche l'esperienza matura dal Gestore del sistema elettrico nell'ambito RECS (Renewable Energy Certificates System), meccanismo di certificazione volontaria con valenza internazionale, riconosciuto oggi in 15 paesi europei. Il Gestore del sistema elettrico è l'organismo di emissione dei certificati ed in quanto tale è membro dell'AIB (Association of Issuing Bodies), associazione nata nel 2002 e che dal 2004 vede tra i suoi associati sia soggetti chiamati a rilasciare i certificati RECS che la Garanzia di Origine introdotta dalla direttiva 2001/77. Per favorire la commercializzazione di tali titoli l'AIB ha sviluppato le specifiche tecniche della piattaforma elettronica di emissione e scambio utilizzata dai suoi associati. I due strumenti sopra descritti: RECS e GO sono certificazioni molto simili che differiscono solo per il riferimento a regole di



carattere privatistico, il primo, e alla normativa comunitaria il secondo. In ragione di tale somiglianza alcuni paesi, ad esempio l'Austria, nella fase di recepimento delle disposizioni contenute dalla direttiva 2001/77 hanno equiparato i certificati RECS alla garanzia di origine prevista dalla direttiva comunitaria 2001/77/CE. In Italia, i certificati RECS sono stati utilizzati per certificare la provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità in casi di fornitura a operatori industriali e pubbliche amministrazioni.

In ragione dell'importanza crescente assunta dal tema della certificazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha mostrato attenzione al tema con la pubblicazione di un documento di consultazione "Interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici della garanzia di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili" (marzo 2005). Con questo documento l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha, segnalato, con riferimento alla garanzia di origine, alcune questioni, tra cui:

- se la promozione delle fonti rinnovabili possa essere attuata anche tramite la commercializzazione diretta ai clienti domestici di "garanzie d'origine" che attestino la fonte energetica da cui è stata prodotta l'energia elettrica. Ed in caso affermativo, essendo la clientela domestica tuttora vincolata, quali meccanismi regolatori possono massimizzare l'efficacia di tale strumento, ferma restando l'esigenza di tutela di detti clienti;

- come sia possibile garantire la trasparenza e la non discriminatorietà dell'offerta delle "garanzie d'origine".

L'Autorità con il suo documento ha ipotizzato un'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" attraverso l'Acquirente unico, ovvero le imprese distributrici.

Il procedimento avviato con il documento di consultazione non si ancora chiuso.

In conclusione, dunque, si può affermare che sebbene il problema dell'affidabilità della garanzia di origine - in un mercato ancora poco sensibile alla scelta della tipologia di fonte impiegata per la generazione di energia elettrica - non abbia ancora molta rilevanza è prevedibile che l'evoluzione dello scenario, richieda di fronteggiare le prossime esigenze con la predisposizione di una gestione chiara e affidabile di tale strumento.

Allegato 1

**CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

avente per oggetto "Obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per il periodo 2003-2012 e misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire i medesimi obiettivi", ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE

**1. Premessa**

L'articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che, entro il 27 ottobre 2002 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Secondo la direttiva, nel fissare gli obiettivi sino al 2010<sup>3</sup> gli Stati membri:

- a) tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato alla direttiva stessa;
- b) provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Si ricorda che la stessa direttiva definisce il consumo di elettricità come la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni.

**2. Obiettivi indicativi nazionali**

Nel processo di predisposizione della direttiva 2001/77/CE, l'individuazione dell'obiettivo indicativo comunitario di aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili al 2010, e conseguentemente dei valori di riferimento per ciascuno Stato membro, riportati nell'allegato, è stata effettuata sulla base del Libro bianco della Commissione sulle fonti energetiche rinnovabili<sup>4</sup>. In tale Libro bianco si sosteneva che "il ruolo degli Stati membri nell'attuazione del piano d'azione (del Libro Bianco comunitario, ndr) è cruciale. Essi devono decidere i loro obiettivi specifici nell'ambito del quadro più generale ed elaborare le proprie strategie nazionali per conseguirli". In

<sup>3</sup> In questo documento, per coerenza con la direttiva e con altri atti nazionali, si farà talora riferimento al 2010, altro al periodo 2008-12: ciò discende, da un lato dal fatto che la direttiva prevede che siano stabiliti gli obiettivi per i dieci anni successivi; d'altro canto, la stessa direttiva fa riferimento al 2010 come orizzonte temporale entro il quale tener conto degli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, lo stesso protocollo di Kyoto stabilisce obiettivi da conseguire entro il 2008-2012.  
<sup>4</sup> Com(97) 599 def. del 26-11-1997: "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro Bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità".

effetti, l'Italia ha adempiuto a tali raccomandazioni predisponendo un proprio Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999.

La compatibilità con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto viene ora esaminata alla luce della evoluzione del negoziato internazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto e dei relativi provvedimenti adottati in Italia.

La legge 1 giugno 2002, n. 120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" dispone tra l'altro che, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, sia sottoposto al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137/98 (linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra), con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

- 1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- 2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
- 3) alla piena utilizzazione dei meccanismi flessibili di *joint implementation* e *clean development* istituiti dal Protocollo di Kyoto;
- 4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

A dicembre 2002, il CIPE ha in effetti approvato la delibera "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)". Tale delibera prevede che, per il periodo 2008-2012, il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, derivante dalla produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, salga fino a 75 TWh, riconfermando sostanzialmente, dunque, gli obiettivi in precedenza individuati nel Libro bianco.

*Ne consegue che gli obiettivi indicativi riportati nel Libro bianco italiano sono compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conformemente al disposto della direttiva, di cui alla lettera b) della premessa.*

Nel Libro bianco italiano sono stati individuati, per ciascuna fonte, gli obiettivi indicativi di diffusione al 2002, 2006 e 2008-2012. Per il settore elettrico, gli obiettivi, espressi in potenza e in energia elettrica, sono illustrati in Tab. I. Per completezza, la Tab. I riporta anche i valori consuntivi al 1997, anno di base considerato nel Libro bianco, e quelli del 2001<sup>5</sup>. Si segnala che la voce "Biomasse, biogas e rifiuti" include una previsione di contributo dei rifiuti, ivi inclusa la frazione non biodegradabile, che, al 2008-12, è previsto essere di 4 TWh.

<sup>5</sup> Si tenga conto che i dati previsionali relativi all'idroelettrico fanno riferimento all'anno idrico tipo

Fonte/Tecnologia	1997		2001		2002		2008		2008/1	
	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh
Idro > 10 MW	13942	33,47	14493	38,15	14300	34,32	14500	34,8	15000	36
Idro ≤ 10 MW	2187	8,12	2233	8,66	2400	8,88	2600	9,62	3000	11,1
Geotermia	559	3,9	573	4,5	650	4,78	700	5,14	800	5,9
Eolico	119	0,12	664	1,18	700	1,4	1400	2,8	2500	5
Solare	16	0,01	16	0,01	25	0,03	100	0,11	300	0,3
Biomasse, biogas e rifiuti	281	0,82	740	2,58	730	4,03	1300	7,3	3100	17,8
Totale	17104	46,44	18719	55,08	18805	53,44	20600	59,77	24700	76,1

Tab. I – Stato e previsioni di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 2008-2012

Premesso ciò, per effettuare la valutazione degli obiettivi indicativi secondo le modalità previste dalla direttiva, e dunque in termini di "consumo di elettricità da rinnovabili in percento del consumo interno lordo", sono necessarie alcune ipotesi sull'evoluzione del consumo interno lordo. Occorre, inoltre, tener conto del consumo di elettricità da fonti rinnovabili proveniente dalle importazioni.

Nel 2001, il fabbisogno lordo interno (consumi finali + perdite) di elettricità è stato pari a 305 TWh. Si ipotizza che esso cresca in media del 2% l'anno, evolvendo come riportato nella successiva tabella II<sup>6</sup>. Parimenti, si assume che la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili salga fino a 76 TWh nel 2012, con l'evoluzione, riportata nella medesima tabella, ipotizzata sulla base dei provvedimenti in atto nonché di quelli in discussione, di cui si dirà nel seguito.

Riguardo il contributo delle importazioni di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, occorre anticipare alcuni elementi di provvedimenti in essere, che saranno più diffusamente illustrato nel seguito.

In base al disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, i produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99). La quota, calcolata sulla base della produzione e delle importazioni dell'anno precedente, è stata inizialmente fissata nel 2%. La regolamentazione dell'obbligo della quota minima è stata effettuata con il decreto ministeriale 11 novembre 1999, con il quale sono stati introdotti i certificati verdi; talune integrazioni sono state introdotte con il decreto ministeriale 18 marzo 2002.

<sup>6</sup> Ipotesi ricavata dalla delibera CIPB "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)"

Quest'ultimo atto, in particolare, fissa le modalità con le quali i soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo della quota minima, corredando la richiesta dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione;
- b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.

Per il solo anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alle lettere a) e b).

Sulla base di tali norme, sono pervenute al Gestore della rete di trasmissione nazionale (soggetto incaricato della gestione del meccanismo, nel seguito: Gestore della rete) documenti che attestano, per l'anno 2001, importazioni di elettricità da fonti rinnovabili per complessivi 21,4 TWh, sulla base di contratti che non consentono di asserire con certezza la quota di tali importazioni che, nei prossimi anni, manterrà il carattere di rinnovabilità. Non è dunque possibile, al momento, prevedere con precisione la quota di elettricità importata che, nei prossimi dieci anni, sarà prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Certamente le importazioni complessive di elettricità sono previste in aumento, dai 49 TWh del 2001 a circa 60 TWh nell'arco di un decennio. Ciò nonostante, si assume prudenzialmente che solo circa il 50% delle attuali importazioni da fonti rinnovabili restino tali, fornendo un contributo di circa 12 TWh, costante nel periodo. Con tali ipotesi, gli obiettivi indicativi annuali di consumo di elettricità da rinnovabili per il decennio 2003-2012, espressi in percentuale del consumo lordo, sono riportati in Tab. II.

*Detti obiettivi indicativi sono coerenti con le indicazioni dell'allegato alla direttiva, e dunque il disposto della direttiva medesima, di cui al punto a) della premessa, è soddisfatto.*

Nel caso in cui le ipotesi che hanno condotto alla definizione dei suddetti obiettivi non dovessero verificarsi, si richiama il contenuto della nota 1 dell'allegato alla direttiva, ove si legge che "l'Italia dichiara che il 22 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010".

Si sottolinea ancora il carattere indicativo degli obiettivi testé delineati, anche in considerazione di talune incertezze riguardo al potenziale nazionale effettivamente sfruttabile di talune fonti. Ci si riferisce, in particolare, alle biomasse. Secondo il Libro bianco della Commissione del 1997, le biomasse dovrebbero fornire un contributo di 230 Mtep al 2010; il Libro bianco italiano attribuisce a biomasse, biogas e rifiuti una produzione di elettricità di 17,8 TWh al 2008-2012, dei quali 8 TWh da biomasse. L'esperienza sta dimostrando quanto i suddetti obiettivi siano ardui da conseguire. A titolo di esempio, si riportano taluni dati riferiti a un impianto di circa 20 MW di potenza elettrica

<sup>7</sup> Si osserva che l'anno 2001 è il primo per il quale è disponibile la certificazione di rinnovabilità per le importazioni di elettricità, e dunque il relativo potenziale contributo non era ancora noto in fase di predisposizione della direttiva

netta, realizzato con le tecnologie attualmente disponibili e operante in una tipica zona agricola italiana.

- Produzione attesa: 0,14 TWh;
- Fabbisogno annuo biomassa: 200.000 t;
- Territorio da destinare alla produzione e raccolta della biomassa (nell'ipotesi di alimentazione mista da coltivazioni dedicate e scarti di manutenzione e gestione): 80.000 ettari
- Movimentazione biomassa: di 15 autoarticolati, ciascuno dei quali effettua ogni giorno, per 220 giorni l'anno, 3 conferimenti da 200 t.
- Area direttamente impegnata dall'impianto, incluse sezioni di trattamento e lo stoccaggio della biomassa, e dei sistemi di sicurezza, circa 22 ettari.

Si tratta, con tutta evidenza, di valori cospicui, che introducono la necessità di realizzare filiere sufficienti a raggiungere i citati obiettivi e, conseguentemente, richiedono uno sforzo di organizzazione del settore agroforestale, particolarmente significativo nel contesto italiano, caratterizzato da una forte frammentazione delle proprietà dei suoli agricoli. Detto sforzo potrebbe dare i risultati rilevanti sopra ipotizzati in tempi superiori a dieci anni.

Anno	Consumo lordo di elettricità (TWh)	Produzione interna da fonti rinnovabili (TWh)	Importazioni da fonti rinnovabili (TWh)	Consumo di elettricità da rinnovabili (% del consumo lordo)
2003	317	55	12	21,1
2004	324	56	12	21,0
2005	330	57	12	21,0
2006	337	59	12	21,1
2007	343	61,5	12	21,4
2008	350	63,5	12	21,6
2009	357	66,5	12	22,0
2010	364	70	12	22,5
2011	372	73	12	22,8
2012	379	76	12	23,2

Tabella II – Obiettivi indicativi di consumo di elettricità da fonti rinnovabili per il decennio 2003-2012

Si rimarca ancora, comunque, che la capacità di conseguire gli obiettivi indicativi sopra riportati dipende, oltre che dalle già accennate problematiche, anche dall'effettivo sviluppo del consumo interno lordo di elettricità. I valori di detto parametro riportati in tabella sono da intendersi come meramente presuntivi, e finalizzati al solo calcolo degli obiettivi di consumo di elettricità da fonti rinnovabili secondo le modalità previste dalla direttiva.

Parimenti, è da ricordare la dipendenza della produzione di elettricità da idroelettrico ed eolico dalle condizioni climatiche, circostanza che potrebbe provocare sensibili di scostamenti dei valori annuali effettivi dai valori indicativi sopra riportati.

### 3. Misure adottate o previste

#### *3.1 Misure adottate: incentivi economici e relativo meccanismo di funzionamento*

In Italia, l'avvio di politiche per un rinnovato impulso alla diffusione delle fonti rinnovabili risale, agli inizi degli anni '80, con la predisposizione del piano energetico del 1981 e con la legge 382/82. Iniziative più incisive si ebbero in attuazione del piano energetico del 1988, con le leggi 9/91 e 10/91 e, soprattutto, con il connesso provvedimento Cip 6/92, il quale ha fornito un notevole impulso alla diffusione delle rinnovabili, in quanto la potenza degli impianti a fonti rinnovabili realizzati o in fase di realizzazione nell'ambito di tale strumento è stimata in circa 2500 MW. La gestione del provvedimento ha tuttavia manifestato anche seri limiti, circostanza che ha condotto a limitare la concessione degli incentivi solo alle iniziative proposte sino a tutto il 30 giugno 1995.

Il nuovo strumento di incentivazione della produzione di elettricità da rinnovabili è stato definito con il decreto legislativo 79/99 di recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica, nonché da talune disposizioni attuative. Con questo decreto legislativo, il settore elettrico è stato avviato a una profonda ristrutturazione, basata sui principi della competizione e del libero mercato, nel rispetto degli indirizzi di politica energetica. Coerentemente, è stato introdotto un criterio di incentivazione alle fonti rinnovabili basato su criteri di mercato: esso consiste nell'obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99). La quota è calcolata sulla base della produzione e delle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh. La quota è stata inizialmente fissata nel 2%, ed è suscettibile di successivi incrementi. La regolamentazione dell'obbligo della quota minima è stata effettuata con il decreto ministeriale 11 novembre 1999, con il quale sono stati introdotti i certificati verdi. Taluni emendamenti e modificazioni sono state introdotte con il decreto ministeriale 18 marzo 2002. Si descrive nel seguito la logica del nuovo meccanismo di incentivazione che, si ribadisce, è operativa per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999.

L'elettricità prodotta viene immessa in rete e partecipa al mercato elettrico, godendo della precedenza nel dispacciamento<sup>8</sup>. In aggiunta, il Gestore della rete rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di "impianto alimentato da fonte rinnovabile", i certificati verdi, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all'obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, sia nell'ambito dell'apposita sede di contrattazione costituita presso la società Gestore del mercato, sia mediante contrattazione tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo. Allo scopo di fornire agli operatori indicazioni utili ai fini della valutazione del possibile prezzo di collocamento dei loro certificati verdi, si è stabilito che gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 hanno diritto ai certificati verdi: essi però sono di proprietà del Gestore della rete, che li immette sul mercato a un prezzo fisso, determinato in base alla differenza tra la l'onere di acquisto della relativa elettricità (quando viene riconosciuta anche la quota incentivante delle tariffe Cip 6/92) e i proventi della vendita della medesima elettricità.

<sup>8</sup> In previsione dell'avvio del mercato dell'energia elettrica, al cui interno viene accordata alle fonti rinnovabili la precedenza nel dispacciamento, il Gestore della rete ha predisposto sia il regolamento del mercato, sia le regole di dispacciamento: il primo documento indica le modalità per la precedenza nel dispacciamento e regola il funzionamento dei certificati verdi. Il secondo documento stabilisce, tra l'altro, talune esenzioni a vantaggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, in particolare qualora non siano programmabili.

Per i soggetti inadempienti sono stabilite sanzioni consistenti nella limitazione dell'accesso al mercato complessivo dell'energia elettrica.

La trasparenza del sistema è assicurata da comunicazioni periodiche del Gestore della rete, il quale rende noti i dati disponibili, relativi all'entità della domanda di certificati verdi (corrispondente alla quota minima) e dell'offerta, sia di certificati verdi di impianti non Cip 6/92, sia dei certificati verdi in suo possesso: di questi ultimi viene altresì reso noto il presunto prezzo di collocamento sul mercato.

Poiché il meccanismo è finalizzato, tra l'altro, a conseguire l'obiettivo della quota minima al più basso costo per i consumatori di elettricità, vi è competizione non solo tra gli operatori, ma anche tra le diverse tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili: ci si attende, dunque, che siano realizzati impianti a partire dalle tecnologie meno distanti dalla competitività. Tuttavia, sono operativi taluni strumenti a sostegno delle tecnologie più costose: tra essi si richiamano i programmi di diverse regioni per incentivi in conto capitale, nonché alcune iniziative governative, come quella a sostegno della diffusione del fotovoltaico integrato nelle strutture edilizie.

Il Gestore della rete, da parte sua, ha provveduto ad attivare ogni aspetto necessario a garantire il funzionamento del meccanismo. Oltre alle citate comunicazioni periodiche sulla domanda, offerta e prezzo di collocamento dei propri certificati verdi, tale organismo ha codificato la procedura per la preventiva qualificazione degli impianti come impianti alimentati a fonti rinnovabili. La procedura regola il rilascio della qualifica nei casi di impianti già in esercizio, di impianti non ancora in esercizio e di impianti termoelettrici che effettuano co-combustione di combustibili non rinnovabili e di combustibili derivati da fonti rinnovabili.

Il Gestore della rete ha altresì organizzato le procedure per il rilascio dei certificati verdi, sia per gli impianti già in esercizio – sulla base della produzione registrata nell'anno precedente – sia per gli impianti non ancora in esercizio: in questo secondo caso, il produttore, oltre a fornire dati attendibili sulla produzione attesa, è tenuto a dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto e, inoltre, fornire garanzie a favore dello stesso Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, o in termini economici, commisuratamente al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi. In entrambi i casi, sono previsti meccanismi di compensazione nel caso in cui la produzione energetica effettiva si discostasse da quella utilizzata per il rilascio dei certificati verdi.

Riguardo al funzionamento del mercato dei certificati verdi, il Gestore della rete mantiene traccia delle emissioni di certificati verdi e delle relative transazioni servendosi di un sistema informatico dedicato. Infatti, il numero di certificati verdi di cui ciascun operatore è in possesso viene memorizzato nel rispettivo "conto proprietà", un "portafoglio elettronico" residente sul sistema informatico del Gestore. A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco. Il conto proprietà viene attivato dal Gestore: a) a favore dei produttori che esercitano impianti qualificati, all'atto della prima emissione di certificati verdi; b) a favore di produttori soggetti all'obbligo, all'atto della ricezione dell'autocertificazione relativa alla produzione e all'importazione di energia proveniente da fonti non rinnovabili; c) a favore dei soggetti che intendono effettuare trading di certificati verdi, su richiesta degli operatori stessi.

### **3.2 Misure adottate: definizione del quadro delle competenze**

I principali temi di natura regolamentare, peraltro oggetto della direttiva, riguardano le procedure autorizzative e il collegamento alla rete elettrica.

Riguardo alle procedure autorizzative, fa gioco la natura diffusa delle fonti rinnovabili e il fatto che i relativi impianti, di taglia contenuta, devono necessariamente essere distribuiti sul territorio. Ciò ha indotto ad adottare, nell'ambito di un più generale processo di decentramento, un ampio ricorso



alla attribuzione di funzioni amministrative a Regioni ed Enti locali ai fini della concessione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti.

Già la legge 10/91, tuttavia, stabilisce che l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

La legge 9/91, inoltre, prevedeva che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fosse liberalizzata e che i soggetti che intendono realizzare tali impianti dovessero effettuare solo una comunicazione (fermo restando la necessità di ottenere le autorizzazioni di natura edilizia, ambientale, paesistica).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, viene demandato alle Regioni il compito di stabilire se talune tipologie impiantistiche interessanti le fonti rinnovabili (ad esempio, impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, impianti eolici, impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo) richiedono, per le loro caratteristiche e sulla base di fissati elementi di valutazione, lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Lo svolgimento di tale procedura è invece sempre previsto quando gli impianti ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

In effetti, le Regioni hanno adottato i provvedimenti di attuazione delle succitate norme, prevedendo talora lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, tal'altra lo svolgimento di una procedura semplificata denominata screening.

Con il decreto legislativo 112/98 è stata più compiutamente effettuata la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali. In base a tale provvedimento allo Stato compete l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale. Alle Regioni sono delegate le funzioni amministrative in tema di energia ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili. Agli Enti locali sono attribuite le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionali. Sono attribuite in particolare alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

La legge costituzionale 3/01 ha ulteriormente potenziato il ruolo delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, stabilendo che tali temi sono materia di legislazione concorrente, vale a dire che spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

A riguardo, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico, con il quale sono meglio precisati i termini fissati dalla predetta legge costituzionale. Il disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, contiene anche disposizioni notevoli per le fonti rinnovabili: trattandosi di un provvedimento non ancora in vigore, se ne riferisce nel paragrafo relativo alle misure previste.

### **3.3 Misure adottate: il collegamento alla rete**

L'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 stabilisce che il Gestore della rete, cui compete la gestione della rete di trasmissione, ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione medesima tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le necessarie regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di

interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'articolo 9 dello stesso decreto legislativo pone analogo obbligo a carico delle imprese distributrici.

In attuazione di dette norme, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emesso la delibera n. 50/02 "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi"<sup>9</sup>. Con tale provvedimento è stato avviato un processo di ridefinizione delle regole per il collegamento alla rete sia di utenti che di impianti. Più precisamente, il documento prevede che, entro tempi prefissati, i gestori delle reti pubblicino le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione, con le quali vengano stabilite, tra l'altro, quali sono le parti degli impianti di connessione da considerare di pertinenza del soggetto che si collega e quali sono le parti da considerare di pertinenza del gestore di rete: per talune tipologie di queste ultime si prevede che siano successivamente determinate le condizioni perché le relative opere possano essere realizzate direttamente dal soggetto richiedente la connessione. In ogni caso, gli oneri di collegamento alla rete sono a carico dei soggetti che la richiedono.

### 3.4 Misure previste

Il Parlamento e il Governo attualmente in carica hanno manifestato l'intendimento di un realistico sostegno alle fonti rinnovabili, attraverso i seguenti principali atti:

#### A. art. 39 dalla legge 39/02 (Legge comunitaria 2001)

Con tale norma si delega il Governo a emanare, entro il settembre 2003, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
- b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;
- c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
- d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
- e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
- f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 43 non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

B. il Documento di programmazione economica e finanziaria per il periodo 2003-2006 prevede che, "l'obiettivo di creare un adeguato margine di sicurezza tra offerta e domanda di energia elettrica sarà perseguito, per quanto concerne la diversificazione delle fonti, sviluppando l'utilizzo di quelle rinnovabili..."

C. la già richiamata legge 120/02, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto dispone tra l'altro che, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, la revisione della

<sup>9</sup> In precedenza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 224/00, ha anche definito le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW

dellibera CIPE n. 137/98 dovrà prevedere un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ivi inclusa la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas. Si è riferito in precedenza dei contenuti della delibera del CIPE per quanto attiene agli aspetti connessi alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

- D. Il disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri indica, tra gli obiettivi generali di politica energetica, l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili, assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse e assegnando la preferenza a quelle di minor impatto ambientale e territoriale. In attuazione delle disposizioni del titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 3/01, sono precisati, per il settore energetico, i compiti e le funzioni amministrative esercitate dallo Stato. In particolare, si prevede che competa allo Stato la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e la quantificazione della quota minima obbligatoria di elettricità da fonti rinnovabili. Il disegno di legge reca inoltre uno specifico articolo per la promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili: esso prevede che, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi del decreto legislativo 79/99, è incrementata, in ogni anno, di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione italiana. Sono inoltre introdotte sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto di certificati verdi in quantità pari all'entità dell'inadempimento.

Si valuta che, per solo effetto delle disposizioni relative all'incremento della quota minima, la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe accrescersi fino a circa 70 TWh (incluso il contributo dei rifiuti) al 2012.


Il Ministro delle attività produttive



Roma,


La presente circolare verrà pubblicata sul bollettino del Ministero delle attività produttive

*Allegato 2*


	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	<b>N° DREPI03060</b> Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 1 di 13

**Procedura per il rilascio della Garanzia d'Origine  
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili**

*Z*

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina 2 di 13

<b>1. OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. GARANZIA D'ORIGINE DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI .....</b>	<b>6</b>
2.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA RICHIESTA DELLA GO .....	6
2.2 RICHIESTA DELLA GARANZIA D'ORIGINE .....	7
2.3 RICHIESTA DELLA GARANZIA D'ORIGINE PER GLI IMPIANTI GIÀ QUALIFICATI IAFR IN ESERCIZIO .....	11
2.4 RICHIESTA DELLA GARANZIA D'ORIGINE PER GLI IMPIANTI GIÀ IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI PROVENIENZA (EX CPR PREVISTA ALL'ART. 5, COMMA 9 DEL DECRETO MICA 11/11/1999) .....	12
<b>3. SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE TECNICHE .....</b>	<b>12</b>
<b>4. ALLEGATI .....</b>	<b>13</b>
<b>5. RIFERIMENTI .....</b>	<b>13</b>

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 3 di 13

## 1. OGGETTO

Il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ha assegnato al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il compito di rilasciare la Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili (di seguito denominata anche GO).

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004, dal 1° novembre 2005 il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha ceduto a Tema le attività di dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale, mantenendo il compito di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La società ha assunto la denominazione "Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A." (di seguito GRTN).

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire agli operatori una guida tecnica ed operativa per poter richiedere al GRTN il rilascio della GO.


Si evidenzia che la presente procedura sostituisce l'identificazione degli impianti per la certificazione di provenienza dell'energia prodotta da fonti rinnovabili prevista dall'art. 5 comma 9 del Decreto ministeriale 11/11/1999.

Per il rilascio della Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili è inoltre in corso di predisposizione un nuovo sistema informativo ad accesso controllato che consentirà agli Operatori di richiedere la GO direttamente dal Web.


La Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili è stata introdotta dall'art. 11 del suddetto decreto legislativo, di cui si riportano integralmente in corsivo gli articoli di riferimento.

### **Articolo 11: Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili**

- 1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».*
- 2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.*
- 3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.*

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina 4 di 13

4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi od altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 5 di 13

13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


#### **Articolo 2: Definizioni**

Comma 1 - a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

#### **Articolo 20**

Comma 3. - I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.



	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	<b>N° DREPI03060</b> Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 8 di 13

## 2. GARANZIA D'ORIGINE DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

### 2.1 Classificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la richiesta della GO


L'impianto a fonti rinnovabili è costituito dal sistema integrato di opere e macchinari finalizzati all'alimentazione oppure all'attivazione di uno o più gruppi di produzione di energia elettrica. La GO si rilascia all'impianto di produzione nel suo complesso e non ai singoli gruppi di produzione che lo costituiscono. Le tipologie degli impianti di produzione che possono richiedere la Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono riportate nella Tabella 2.1.

**TABELLA 2.1 – CLASSIFICAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

TIPOLOGIA IMPIANTO	SUB-TIPOLOGIA IMPIANTO	FONTE RINNOVABILE
<b>Marino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>On - Shore</li> <li>Off - Shore</li> </ul>	<b>Maree</b>
		<b>Moto ondoso</b>
<b>Idroelettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acqua Fluente</li> <li>A Serbatoio</li> <li>A Bacino</li> <li>Acquedotto</li> </ul>	<b>Risorse idriche</b>
<b>Eolico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>On - Shore</li> <li>Off - Shore</li> </ul>	<b>Vento</b>
<b>Geotermoelettrico</b>		<b>Risorse geotermiche</b>
<b>Solare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotovoltaico</li> <li>Fototermoelettrico</li> </ul>	<b>Sole</b>
<b>Termoelettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a vapore (solo per e.e.)</li> <li>a vapore con cogenerazione</li> <li>a combustione interna (solo per e.e.)</li> <li>a combustione interna con cogenerazione</li> <li>altro</li> </ul>	<b>Rifiuti (parte biodegradabile)</b>
		<b>Biogas</b>
		<b>Biocombustibili liquidi</b>
		<b>Biomasse legnose</b>
<b>Ibrido*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termoelettrico**</li> <li>Altro</li> </ul>	<b>Fonte Convenzionale</b> <b>+</b> <b>Fonte Rinnovabile</b>

\* Gli impianti ibridi sono impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione. La sub-tipologia di impianto può essere la stessa degli impianti termoelettrici.

\*\* Termoelettrico in co-combustione oppure con ciclo termico integrato

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina 7 di 13

Come si può vedere sono stati individuate 6 tipologie base di impianti che afferiscono alle corrispettive fonti rinnovabili previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 387 del 28/12/2003. È stata individuata, in conformità con la normativa, anche una ulteriore tipologia di impianto: l'impianto ibrido. Questa tipologia è stata suddivisa in impianti termoelettrici ibridi che operano in co-combustione o con ciclo termico integrato ed in impianti di altro genere (da specificare).

Le suddette 7 tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili verranno utilizzate nel seguito per classificare gli impianti che possono richiedere il riconoscimento della GO.

## 2.2 Richiesta della Garanzia d'Origine

L'Operatore può richiedere la Garanzia di Origine dell'elettricità prodotta annualmente da fonti rinnovabili per un impianto già in esercizio alla data di presentazione della domanda al GRTN.


La GO può essere richiesta sulla produzione di energia elettrica annua netta di ogni specifico impianto alimentato da fonti rinnovabile, classificato secondo la tabella 2.1, qualora questa non risulti inferiore a 100 MWh (arrotondata con criterio commerciale). In particolare la GO può essere richiesta:

1. su tutta l'energia elettrica prodotta annualmente negli impianti solari, eolici, idroelettrici, marini, geotermoelettrici, termoelettrici alimentati da biomasse legnose, da biocombustibili e da biogas;
2. sulla sola quota di energia elettrica prodotta annualmente imputabile alla parte biodegradabile dei rifiuti (industriali e urbani) utilizzati negli impianti termoelettrici;
3. sulla sola quota di energia elettrica imputabile alla fonte rinnovabile negli impianti ibridi.

Le fasi previste per il rilascio della GO sono le seguenti:

### Fase 1: Richiesta dell'identificazione di impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della GO (da parte dell'Operatore)

L'Operatore richiede al GRTN, con apposita domanda accompagnata da specifici documenti nel seguito indicati, l'identificazione tecnica di impianto alimentato da fonti rinnovabili per il successivo rilascio della GO, per ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili e per un determinato anno N. La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno N.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO</b> <b>EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 8 di 13

**Fase 2: Identificazione tecnica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (a cura del GRTN)**

Il GRTN comunica all'Operatore, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, che l'impianto è stato identificato come impianto alimentato da fonte Rinnovabile per il rilascio della Garanzia d'Origine (di seguito denominata Identificazione IRGO). Tale identificazione IRGO resterà valida fino a quando l'Operatore non provvederà a comunicare eventuali modifiche delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

**Fase 3: Richiesta della GO con comunicazione della produzione rinnovabile (da parte dell'Operatore)**


L'Operatore richiede al GRTN la GO per l'energia annua prodotta dall'impianto precedentemente identificato IRGO, comunicando la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata nell'anno N. La comunicazione della produzione deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione UTF e deve pervenire al GRTN entro il 31 Marzo dell'anno N+1.

**Fase 4: Rilascio della GO all'Operatore (a cura del GRTN)**

Il GRTN rilascia all'Operatore, con riferimento allo specifico impianto precedentemente identificato IRGO, la garanzia d'origine dell'energia prodotta da fonte rinnovabile per l'anno N ai sensi del Dlgs 387/03 art. 11. La GO relativa all'anno N viene rilasciata all'operatore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Inoltre come previsto all'articolo 11 del suddetto decreto, comma 6, "solo su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, questa riporterà, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete".

Per gli anni successivi all'anno N si ripeteranno, su richiesta volontaria dell'Operatore, le fasi 3 e 4. Ad esempio, per l'anno N+1:

- l'Operatore dovrà comunicare la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata nell'anno N+1 accompagnandola con la relativa dichiarazione UTF. La dichiarazione deve pervenire al GRTN entro il 31 Marzo dell'anno N+2;
- Il GRTN rilascerà la GO relativa all'anno N+1 all'operatore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 9 di 13

### **Fase 5: Aggiornamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto da parte dell'Operatore**

Nel caso di variazioni delle caratteristiche dell'impianto, compresa la chiusura dello stesso, l'Operatore deve comunicare al GRTN gli aggiornamenti tecnici intervenuti. In questo caso la procedura riparte dalla fase 2.

### **RICHIEDA DELL'IDENTIFICAZIONE IRGO (FASE 1 - A CURA OPERATORE)**

Per quanto riguarda la fase 1 di richiesta di identificazione IRGO l'Operatore deve presentare al GRTN, per ogni specifico impianto, la richiesta di identificazione tecnica dell'impianto per il successivo rilascio della GO. Il fac-simile di domanda da presentare al GRTN è riportato nell'allegato A1.

La domanda deve essere corredata:

1. da una Relazione Tecnica per l'Identificazione<sup>1</sup> (RTI) delle caratteristiche dell'impianto alimentato da fonti rinnovabile IRGO comprensiva degli allegati tecnici individuati nel seguito; la RTI dovrà essere fornita (almeno per la parte testuale) su CD in formato pdf;
2. dalla scheda caratteristica riferita alla specifica tipologia dell'impianto (vedi schede da B1 a B4 contenute nell'Allegato B<sup>2</sup>).

Si precisa che per esigenze di continuità con la certificazione di provenienza da fonti rinnovabili dell'energia prodotta rilasciata dal Gestore ai sensi dell'art. 5 comma 9 del decreto MICA 11 novembre 1999, le richieste di rilascio della GO sono esaminate nell'ambito della Commissione istituita all'interno del GRTN per il riconoscimento della qualifica IAFR ed il successivo rilascio dei certificati verdi<sup>3</sup>.


Conseguentemente le domande devono essere inviate, insieme ai previsti allegati, al seguente indirizzo:

**Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A.**  
**Commissione Qualificazione Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili**  
**Viale Maresciallo Pilsudski, 92**  
**00197 Roma**

<sup>1</sup> La Relazione tecnica identificativa RTI corrisponde alla relazione tecnica di riconoscimento RTR definita per la qualifica degli impianti IAFR nuovi (è stato utilizzato il concetto di identificazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti prima del 01/04/1999 ed il concetto di riconoscimento per gli impianti IAFR realizzati dopo il 01/04/1999 che acquisiscono il diritto a ricevere i certificati verdi)

<sup>2</sup> Le schede riportano le istruzioni tecniche necessarie alla compilazione

<sup>3</sup> V. Procedura Tecnica di Qualificazione IAFR, Edizione 2, Rev 01 del 01/11/2005 disponibile sul sito web.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO</b> <b>EDIZIONE N° 1</b>	<b>N° DREPI03060</b> Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 10 di 13

Ogni domanda di richiesta GO sarà identificata dal GRTN con un numero progressivo (N<sup>ro</sup>GO) a cui si potrà far riferimento per il successivo rilascio della GO.  
 La relazione tecnica identificativa RTI dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili deve riportare almeno:


1. la descrizione sintetica generale dell'impianto che deve individuare la tipologia dell'impianto, secondo la classificazione di cui al precedente paragrafo 2.1, e la fonte rinnovabile utilizzata;
2. i dati tecnici caratteristici dell'impianto, la media storica della produzione lorda e netta degli ultimi 10 anni<sup>4</sup>, la tensione della rete ed il nome del gestore di rete a cui l'impianto è collegato. Alla RTI devono essere allegati almeno i seguenti documenti ed elaborati grafici: la corografia, la planimetria generale, lo schema funzionale d'impianto, lo schema elettrico unifilare per l'identificazione dei punti di consegna dell'energia, la dichiarazione UTF di apertura dell'officina elettrica;
3. la documentazione fotografica dell'impianto costituita da almeno 5 fotografie (massimo 10) caratteristiche sia della parte produttiva impiantistica sia del suo inserimento nel territorio (le foto dovranno essere fornite su CD in formato digitale nei formati standard fotografici insieme alla RTI; la dimensione massima di ogni foto non dovrà superare 1 Mb);
4. nel caso degli impianti termoelettrici che utilizzano rifiuti industriali e urbani deve essere riportato esplicitamente il calcolo della quota di energia imputabile alla parte biodegradabile per la quale si richiede la GO; nell'allegato C<sup>5</sup> sono riportate le linee guida consigliate per il riconoscimento della parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
5. nel caso degli impianti ibridi deve essere riportato esplicitamente il calcolo della quota di energia elettrica imputabile alla fonte rinnovabile per la quale si richiede la GO;
6. la richiesta dell'Operatore, come previsto nell'articolo 11 del D.lgs. n. 387/03, comma 6, di riportare o meno sulla GO l'avvenuto ottenimento di certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal GRTN.

#### **RICHIESTA DELLA GARANZIA D'ORIGINE (FASE 3 - A CURA OPERATORE)**

L'Operatore richiede al GRTN la GO per l'impianto precedentemente identificato IRGO e comunica la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata

<sup>4</sup> Nel caso tali dati non fossero disponibili dovrà essere indicato il valore di miglior stima oppure la media degli ultimi anni effettivamente disponibili

<sup>5</sup> Si evidenzia che resta comunque di esclusiva responsabilità dell'operatore la modalità di calcolo e di valutazione della quota di energia elettrica da assegnare alla parte biodegradabile dei rifiuti

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	N° DREP/03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 11 di 13

nell'anno N, il fac-simile di domanda da presentare al GRTN è riportato nell'allegato A2. La comunicazione della produzione deve pervenire al GRTN, come già precisato, entro il 31 Marzo dell'anno N+1.

Conseguentemente le domande, con l'allegata dichiarazione UTF oppure con l'autocertificazione qualora l'impianto sia esentato dalla presentazione della dichiarazione UTF, devono essere inviate al seguente indirizzo:

**Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.**  
Direzione Operativa  
Viale Maresciallo Pilsudski, 92  
00197 Roma


### 2.3 Richiesta della Garanzia d'Origine per gli impianti già qualificati IAFR in esercizio

Nel caso in cui l'impianto risulti già qualificato come impianto IAFR in esercizio dal GRTN, per una specifica categoria d'intervento<sup>8</sup>, l'Operatore deve comunque presentare la richiesta di identificazione di cui alla fase 1 indicando il numero della qualifica N<sub>IAFR</sub>.

In questo caso l'Operatore non deve necessariamente ripresentare la RTI su supporto cartaceo con i previsti allegati tecnici in quanto verrà riutilizzata la Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) già presentata per la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili. L'operatore dovrà comunque allegare su CD la RTI (oppure la RTR) in formato pdf insieme alla documentazione fotografica dell'impianto di cui al punto 3 del precedente paragrafo 2.2.

Si evidenzia che l'impianto verrà in generale automaticamente identificato dal GRTN come IRGO ad eccezione del caso di impianti termoelettrici o ibridi alimentati con rifiuti industriali ed urbani ove l'Operatore dovrà necessariamente presentare la RTI per identificare quantitativamente la parte biodegradabile dei rifiuti a cui spetta il rilascio della GO.

<sup>8</sup>V. procedura tecnica di qualifica IAFR (Edizione n. 2, Revisione 01 del 1° novembre 2005).

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO</b> <b>EDIZIONE N° 1</b>	N° DREPI03060 Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 12 di 13

**2.4 Richiesta della Garanzia d'Origine per gli impianti già in possesso della certificazione di provenienza (ex CPR prevista all'art. 5, comma 9 del decreto MICA 11/11/1999)**


Gli Operatori che hanno già ottenuto dal GRTN la Certificazione di Provenienza CPR, di cui all'art. 5, comma 9 del decreto MICA 11/11/1999, dovranno presentare la domanda di identificazione tecnica dell'impianto a partire dalla fase 1 indicata al paragrafo 2.2, facendo riferimento al numero CPR precedentemente assegnato dal GRTN.

In questo caso l'Operatore non deve necessariamente ripresentare la RTI su supporto cartaceo con i previsti allegati tecnici in quanto verrà riutilizzata la Relazione Tecnica già presentata per l'identificazione CPR ma deve comunque allegare su CD la relazione tecnica precedentemente presentata per la CPR in formato pdf insieme alla documentazione fotografica dell'impianto di cui al punto 3 del precedente paragrafo 2.2.

**3. SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE TECNICHE**

Il GRTN, qualora lo ritenga necessario, può effettuare visite tecniche sul sito dell'impianto, dandone idoneo preavviso all'Operatore ai fini della verifica dei requisiti per il rilascio della GO.

Inoltre, anche a valle del rilascio della GO, il GRTN si riserva di effettuare ispezioni presso gli impianti per l'accertamento dei requisiti richiesti e verifiche, anche a campione, su quanto dichiarato dall'Operatore. Qualora, dall'esito delle verifiche disposte, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate da Operatori che abbiano già ottenuto la GO, i medesimi, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 decadranno automaticamente dai benefici ottenuti attraverso la dichiarazione mendace, fatte sempre salve le più gravi sanzioni penali.

	<b>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GO EDIZIONE N° 1</b>	<b>N° DREPI03060</b> Rev. 01 del 01/11/05
		Pagina: 13 di 13

#### 4. ALLEGATI

- Allegato A1** – Domanda di Richiesta di Identificazione Tecnica dell'Impianto per il rilascio della Garanzia d'Origine  
**Allegato A2** – Domanda di Richiesta della Garanzia d'Origine  
**Allegato B** – Schede Tecniche di impianto alimentato da fonti rinnovabili  
**Allegato C** – Indicazioni per il calcolo dell'energia attribuibile alla parte biodegradabile

#### 6. RIFERIMENTI

- 1) Direttiva comunitaria 2001/77/CE
- 2) D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003
- 3) GRTN : Procedura Tecnica di Qualifica IAFR, Edizione n. 2, Rev. 01 del 01/11/2005